

## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182.

**Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I

## MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

## Capo I

## MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE

## Art. 1.

*Semplificazioni in materia di autotutela*

1. All'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 e al comma 2-*bis*, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

## Art. 2.

*Misure di semplificazione in materia di interscambio di pallet*

1. Al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 17-*bis* (Istituzione del sistema di interscambio di pallet. Finalità, ambito di applicazione e definizioni). — 1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-*ter* si applicano ai *pallet* standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto nell'ambito del territorio nazionale delle merci, riconoscibili e identificabili in quanto contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le tipologie di *pallet* non interscambiabili, la cui proprietà in capo a un determinato soggetto giuridico sia inequivocabilmente indicata sul prodotto come specifica di capitolato tecnico di produzione. Le medesime disposizioni non si applicano agli scambi commerciali con destinazione o provenienza al di fuori del territorio nazionale.

2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di *pallet* si adottano le seguenti definizioni:

a) *pallet* (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli *transpallet* o carrelli elevatori a forche e altre appropriate apparecchiature di movimentazione, utilizzata come supporto per l'assemblaggio, il carico, l'immagazzinamento, la movimentazione, l'accatastamento, il trasporto o l'esposizione di merci e di carichi. Essa può essere costruita con una struttura superiore o dotata di tale struttura;

b) *pallet* riutilizzabile (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): *pallet* destinato ad essere utilizzato per più cicli di utilizzo;

c) *pallet* standardizzato: comprende una serie di tipologie di *pallet* dotati di capitolati tecnici di produzione e riparazione, utilizzati per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su *pallet* e alla gestione dei parchi *pallet*;

d) *pallet* interscambiabile: *pallet* standardizzato riutilizzabile e non ceduto a titolo di vendita né a titolo gratuito al destinatario della merce, che è scambiato con un altro *pallet* della stessa tipologia (riferimento: UNI EN ISO 445:2013, item 9, n. d'ordine 9.4 e successivi aggiornamenti);

e) Sistemi-*pallet*: le organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i *pallet* interscambiabili, di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione. Essi devono avere i seguenti requisiti:

1) essere titolari o gestori di marchi registrati, collettivi o di certificazione, riconoscibili e identificabili (EPAL, EUR-UIC e altri);

2) avere capitolati e regolamenti tecnici di produzione e riparazione che costituiscono documenti di riferimento nel sistema di interscambio;

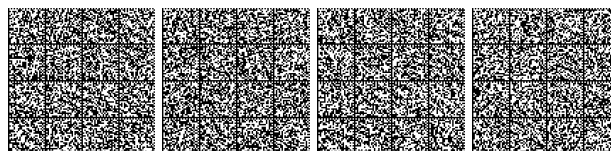
3) avere sistemi ispettivi permanenti di verifica e di controllo qualità da parte di enti terzi indipendenti di certificazione, da effettuare presso i licenziatari produttori e riparatori autorizzati all'uso del marchio;

4) pubblicare nei propri siti *internet* ufficiali i documenti tecnici di riferimento, con le caratteristiche di qualità e l'eventuale classificazione dei *pallet*;

5) adottare una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del *pallet* di appartenenza (EPAL, EUR-UIC e altri), darne attuazione effettuando il calcolo e pubblicare il valore ottenuto nel proprio sito *internet* ufficiale;

f) tipologia di *pallet*: identifica i marchi registrati del Sistema-*pallet* di appartenenza (EPAL, EUR-UIC e altri);

g) stato di conservazione del *pallet*: stabilisce il grado di usura del *pallet*;



h) conformità tecnica del *pallet*: stabilisce il rispetto delle caratteristiche tecniche del *pallet* al capitolato di produzione o di riparazione di riferimento»;

b) l'articolo 17-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 17-ter (Disciplina del sistema di interscambio di pallet). — 1. Fermi restando la disciplina in materia di imballaggi di cui al titolo II della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quanto previsto dall'articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, i soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatte salve la compravendita e la cessione a titolo gratuito espressamente indicate nei documenti di trasporto o commerciali, i *pallet* sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente, o al diverso soggetto da questi indicato, nel luogo in cui è avvenuta la consegna o in altro luogo concordato tra le parti e comunque ad una distanza ragionevole, così come definita nelle linee guida di cui al comma 13 del presente articolo, di un uguale numero di *pallet* della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei *pallet* ricevuti. La tipologia, la quantità e, a discrezione del proprietario dei *pallet*, la qualità dei *pallet* interscambiabili sono indicate nei relativi documenti di trasporto del mittente e non sono modificabili dai soggetti ricevuti.

2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei *pallet*, anche se questi si avvalgono di soggetti terzi e indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi.

3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di *pallet*, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di un buono *pallet*, digitale o cartaceo, che può essere ceduto a terzi senza vincoli di forma. Su richiesta del soggetto obbligato alla restituzione, per motivate ragioni organizzative e dimensionali definite nelle linee guida di cui al comma 13, il proprietario dei *pallet* predispone un buono *pallet* cartaceo parzialmente precompilato, da allegare ai documenti di trasporto, che il soggetto obbligato alla restituzione completa e sottoscrive contestualmente alla consegna dei *pallet* e restituisce in copia originale al proprietario o committente. Decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, resta valido solo il buono *pallet* in formato digitale. Il buono *pallet* deve essere debitamente sottoscritto dal soggetto obbligato alla restituzione dei *pallet* o dal soggetto terzo di cui si avvale quest'ultimo e deve contenere: data di emissione, numero progressivo, denominazione e dati identificativi del soggetto obbligato alla restituzione, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza, altro indirizzo di posta elettronica, i dati identificativi del beneficiario del buono, nonché l'indicazione di tipologia, quantità e, ove applicabile, qualità dei *pallet* da restituire. Il buono *pallet* conferisce al possessore dello stesso il diritto alla restituzione dei *pallet* indicati nel titolo medesimo ai sensi dell'articolo 1996 del codice civile, oltre a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. La mancata indicazione sul buono *pallet* di anche uno solo dei suddetti

requisiti informativi previsti come necessari comporta il diritto, per il possessore del buono *pallet* medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun *pallet*, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di *pallet* non restituiti.

4. La mancata riconsegna di uno o più *pallet* entro sei mesi dalla data di emissione del buono *pallet*, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun *pallet* determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di *pallet* non restituiti. È fatto obbligo al possessore del buono *pallet* di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei *pallet* ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 9.

5. Il possessore del buono *pallet* che non pone in essere, entro sei mesi dalla data di emissione del buono *pallet*, almeno una richiesta di recupero dei *pallet*, trasmessa, con adeguato preavviso, all'indirizzo di posta elettronica fornito nel buono *pallet* dal soggetto obbligato alla restituzione, non può richiedere il pagamento previsto dal comma 4 dopo la scadenza del sesto mese dall'emissione del buono *pallet*. In tal caso, il possessore del buono *pallet* procede ad una richiesta di recupero dei *pallet* nei confronti del soggetto obbligato alla restituzione, il quale deve rendersi disponibile entro i trenta giorni successivi alla richiesta stessa. Nel caso in cui la restituzione non avvenga entro tale ultimo termine, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento in conformità al comma 4.

6. In caso di mancata riconsegna di uno o più *pallet* e mancata emissione del buono *pallet*, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento immediato di un importo pari al valore di mercato di ciascun *pallet* parametrato al momento della consegna dello stesso al destinatario, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di *pallet* non restituiti.

7. Avuto riguardo alle indicazioni contenute sui documenti di trasporto in merito alla tipologia dei *pallet* utilizzati, i soggetti coinvolti nell'interscambio di *pallet* sono tenuti a far riferimento a capitolati, regolamenti tecnici e classificazioni tecnico-qualitative dei marchi registrati EPAL, EUR-UIC e altri nelle versioni in vigore, disponibili nei siti *internet* istituzionali dei Sistemi-*pallet*.

8. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-bis è nullo.

9. Ciascun Sistema-*pallet* determina la metodologia e la relativa applicazione per calcolare il valore medio di mercato del *pallet* relativo al proprio Sistema-*pallet*. I Sistemi-*pallet* pubblicano nel proprio sito *internet* il valore calcolato entro il quindicesimo giorno dei mesi di gennaio, maggio e settembre. In caso di omessa pubblicazione entro le scadenze indicate al secondo periodo, si applica l'ultimo valore pubblicato.

10. I Sistemi-*pallet*, ciascuno per il proprio ambito di appartenenza, esercitano l'attività di monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio di *pallet* e informano le autorità competenti circa possibili violazioni.



11. I soggetti coinvolti nel mercato dei *pallet* possono segnalare eventuali violazioni ai Sistemi-*pallet* e alle autorità competenti.

12. Quanto previsto dal presente articolo non si applica ai Sistemi-*pallet* che non provvedono ad aggiornare, entro i dodici mesi successivi all'ultimo dato pubblicato nel proprio sito *internet*, il valore medio di mercato dei *pallet* di riferimento.

13. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative coinvolte nel sistema di interscambio dei *pallet*, d'intesa con i Sistemi-*pallet*, redigono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, linee guida operative, alle quali è data adeguata pubblicità e che sono trasmesse al Ministero delle imprese e del made in Italy»;

c) l'articolo 17-*quater* è abrogato.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 3.

##### *Misure di semplificazione normativa in materia di apparecchi di accensione*

1. All'articolo 3, settimo comma, del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, i primi due periodi sono soppressi.

#### Art. 4.

##### *Misure di semplificazione in materia di immigrazione*

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5-*bis*, comma 1, lettera a), le parole: «dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera b), del presente testo unico per le ipotesi ivi richiamate»;

b) all'articolo 22:

1) al comma 2, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato dai dormitori stabili del cantiere è ammessa la presentazione di un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti i requisiti di cui all'allegato XIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato da una struttura alberghiera o struttura ricettiva comunque denominata, ai fini dell'idoneità dell'alloggio è sufficiente l'indicazione della struttura ospitante, ferme restando le eventuali responsabilità a carico della medesima struttura in caso di mancata osservanza della normativa di settore»;

2) dopo il comma 5-*quater* è inserito il seguente:

«5-*quater*.1. Il termine massimo per il rilascio del nulla osta di cui al comma 5 è ridotto a trenta giorni per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato de-

gli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, di cui all'articolo 23».

#### Art. 5.

##### *Misure di semplificazione in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore*

1. All'articolo 185-*bis*, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «punto vendita» sono aggiunte le seguenti: «, nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori».

#### Art. 6.

##### *Semplificazioni per lo sviluppo di sistemi di agricoltura di precisione*

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis* (Irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto). — 1. L'irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto UAS (*Unmanned Aircraft System*), di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, è consentita, in deroga alle norme vigenti e in via sperimentale, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su terreni qualificati agricoli dai vigenti strumenti urbanistici, se svolta nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.

2. L'irrorazione di cui al comma 1 è effettuata:

a) con modalità tali da garantire il rispetto dei principi generali previsti dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 6;

b) da un utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari in possesso di specifiche competenze e adeguatamente formato conformemente a quanto disposto dal decreto di cui al comma 3;

c) nel rispetto della disciplina sull'impiego dello spazio aereo attraverso i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate l'individuazione della tipologia di terreni agricoli e di colture o degli organismi nocivi che richiedono l'effettuazione dell'intervento, la tipologia di prodotti utilizzabili, nonché le modalità di attuazione del presente articolo al fine di assicurare il minimo impatto sull'ambiente e prevenire danni alla salute umana e animale.

4. L'effettuazione dell'irrorazione o di cicli di irrorazioni ai sensi del presente articolo è preceduta dall'inoltro al competente servizio fitosanitario regionale di una segnalazione certificata di inizio attività

